



*l'organizzazione di centri di estetica medica e paramedica, etc; che nell'anno 2004 la sig.ra [REDACTED] in qualità di precedente legale rappresentante della [REDACTED] stipulava con la Telecom Italia S.p.A. contratto di abbonamento telefonico di categoria "A", con il quale gli veniva attribuita l'utenza avente numero. [REDACTED]; che nell'elenco telefonico Telecom Italia, l'utenza telefonica fino all'anno 2006 risultava regolarmente inserita nel comune di San Giorgio a Cremano (NA) Alito C; che durante l'anno 2006 veniva modificato lo statuto societario della [REDACTED] con il mutamento del legale rappresentante in carica che diveniva all'uopo il sig.re [REDACTED]; che il sig.re [REDACTED] in qualità di legale rapp.te della [REDACTED] chiedeva al servizio clienti Telecom di modificare sugli elenchi telefonici la denominazione della propria società trasformandola da "[REDACTED]" a "[REDACTED]"; che incredibilmente nell'elenco telefonico dell'anno 2006-2007, non soltanto l'utenza in questione non risultava più essere inserita, ma addirittura la stessa, come si evince dalle fatture della Telecom Italia Spa, veniva erroneamente intestata alla "[REDACTED] [REDACTED]???? con sede alla via [REDACTED] in San Giorgio a Cremano (NA); che la sig.ra [REDACTED] ad oggi non è affatto il legale rappresentante della [REDACTED] ma soltanto una dei soci della medesima società, senza alcun potere di rappresentanza; che la "[REDACTED]", in persona del proprio legale rappresentante sig.re [REDACTED] tra l'altro, aveva richiesto specificatamente alla Telecom Italia S.p.A. di essere inserito nell'elenco telefonico di San Giorgio a Cremano (NA) in un apposito settore merceologico al fine di ottenere la relativa pubblicità commerciale che rappresenta un "quidphuris" realizzatesi attraverso la relativa collocazione settoriale; che più volte è stato informato il servizio assistenza clienti Telecom Italia S.p.A. del problema verificatosi, il cui personale si limitava a rassicurare l'istante dicendogli che avrebbe provveduto alla immediata correzione della fatturazione ed al relativo ed esatto inserimento nell'elenco telefonico di San Giorgio a Cremano (NA), finanche mediante emissione di apposita nota errata corregge; che a tutt'oggi nell'elenco telefonico dell'anno 2006-2007 non vi è traccia dell'utenza della [REDACTED] anzi lo stesso numero di telefono [REDACTED] risulta solo sul sito internet di "Pagine Bianche" appartenere a due distinti abbonati [REDACTED]; che tale errore ha arrecato e continua tutt'oggi ad arrecare ingenti danni rappresentante sig.re [REDACTED] il quale ha sopportato nel corso del tempo, non soltanto la perdita di clientela, ma si è visto altresì, defraudare di un suo legittimo diritto e cioè quello di pubblicizzare la propria società in guisa tale da consentire a se stesso, in qualità di imprenditore commerciale di affermarsi e porsi all'attenzione*

del mercato, distinguendosi dagli altri operatori presenti ad medesimo settore merceologico, ed è indubbio, pertanto, che il suo mancato utilizzo, cui equivale l'impiego distorto degli elementi nominativi, non ha fatto altro che compromettere siffatte finalità, ingenerando nel contempo confusione tra i consumatori ed inducendo parte della clientela a rivolgersi ad altri operatori; che l'istante a mezzo del suo procuratore Avv. Andrea Gaudino notificava in data 23/04/07 Atto di Invito e diffida, nei confronti delle società Telecom Italia Spa e Seat Pagine Gialle Spa, ma lo stesso è rimasto privo di riscontro; che probabilmente la Telecom Italia S.p.A. e/o Pagine Gialle Spa hanno peccato di superficialità, non comprendendo in pieno la reale situazione di disagio in cui disgraziatamente versa il sig.re [REDACTED]; che l'elenco telefonico e/o pagine bianche risulta essere un marchio registrato e distribuito dalla Seat Pagine Gialle S.p.A. con sede in Milano alla via Grosio n. 10/4; che è interesse dell'istante "[REDACTED]" in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, ottenere l'immediato corretto inserimento negli elenchi Telefonici dell'anno 2007-2008 e nei successivi, dei dati relativi alla propria attività commerciale; che è altresì interesse dell'istante, azionarsi in sede civile innanzi alle competenti autorità giudiziarie per ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi fino al definitivo ed esatto inserimento nell'elenco telefonico; che in data 13/07/07 l'istante presentava domanda di avvio alla procedura conciliativa delle controversie in materia di telefonia, depositata presso la CCIAA di Napoli e recante n. di protocollo [REDACTED] che si è conclusa con esito negativo, per mancata accettazione da parte del gestore Telecom Italia Spa alla suddetta procedura; che solo in data 20/07/07 l'odierna convenuta, finalmente accortasi dell'errore in cui era incorsa, riconosceva con una missiva l'indennizzo di euro 43,60 a favore dell'istante, ai sensi dell'Art. 28 delle condizioni generali di abbonamento, indennizzo che a tutt'oggi non è per altro pervenuto, ma che si accetta in ogni caso a fronte del maggior importo da ricevere".

Tanto esposto, l'istante chiedeva la condanna della s.p.a. Telecom Italia e della s.p.a. Seat Pagine Gialle, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido o alternativamente, al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si costituiva la s.p.a. Telecom Italia, in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio del giudice adito; eccepiva, altresì, l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attesa la sua infondatezza con vittoria di spese di lite.

Si costituiva la s.p.a. Seat Pagine Gialle, in persona del legale rappresentante p.t., la quale l'incompetenza per territorio e la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.

Acquisita documentazione, ammessa ed espletata prova per testi, rassegnate le conclusioni e previa discussione, all'udienza del 21 novembre 2008, la causa veniva riservata per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va estromessa la s.p.a. Seat Pagine Gialle attesa la sua carenza di legittimazione passiva.

Preliminarmente sulla eccepita incompetenza territoriale sollevata dalla s.p.a. Telecom, osserva brevemente questo giudicante che relativamente ai diritti di obbligazione vige il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. che prevede la competenza del Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio e che nei rapporti tra professionisti e consumatori, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) del Codice del Consumo D. Lgs. 206/2005, la competenza territoriale coincide con il luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla convenuta s.p.a. Telecom Italia. Va affermata la competenza per valore del giudice adito, ai sensi dell'art. 7 comma 1 c.p.c., atteso che il giudizio ha ad oggetto un risarcimento danni quantificato dall'istante nei limiti di € 2500.

Ancora in via preliminare, osserva il giudicante che il tentativo di conciliazione pur promosso non ha avuto esito (cfr. ricevuta in atti del 13.07.2007, in atti).

La legittimazione attiva della [redacted] s.p.a. e passiva della s.p.a. Telecom Italia risultano provate (v. fatture e documenti in atti).

Nel merito la domanda proposta dalla [redacted] è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati. Va dichiarato l'inadempimento contrattuale della s.p.a. Telecom Italia.

Invero, in modo univoco, dalla documentazione agli atti e dal teste indotto dall'istante, [redacted] è risultato provato che negli elenchi telefonici non era presente il numero telefonico ed il relativo indirizzo della società attrice.

In particolare il teste ha riferito che: "... nell'estate del 2007 una mia amica mi parlò di un centro estetico denominato [redacted] con sede in San Giorgio a Cremano. Preciso che la mia amica me ne parlò bene in quanto vi era stata lei stessa ed io mi sarei voluta recare lì per effettuare trattamenti alla persona tra cui massaggi dimagranti. Preciso di aver cercato quindi sull'elenco telefonico



della rete di Napoli, nella sezione San Giorgio a Cremano il numero telefonico del [REDACTED] senza trovarlo. Preciso che non riuscendo a trovare il numero telefonico ed il relativo indirizzo del Centro Estetico [REDACTED] mi recai ad effettuare i trattamenti di cui avevo bisogno presso un centro estetico sito in Napoli. Preciso che alcuni mesi dopo ho di nuovo incontrato la mia amica che mi aveva consigliato il centro [REDACTED] la quale mi accompagnò personalmente presso il centro [REDACTED]. Una volta presso il centro [REDACTED] il titolare al quale riferì il problema che avevo riscontrato mesi prima mi chiedeva quindi di testimoniare come in oggetto. Preciso che le spese da me sostenute presso l'altro centro estetico dove mi sono recata per effettuare i trattamenti è stato di circa 2.000,00 Euro. Preciso che non ho contattato la mia amica per farmi dare il numero dello [REDACTED] in quanto è una conoscente che incontro solo sporadicamente e di cui non ricordo il numero telefonico.”

Il teste indotto da parte convenuta s.p.a. Seat Pagine Gialle conferma quanto riferito nella comparsa di costituzione della stessa. In particolare dichiara che tale omissione è da ascriversi unicamente agli operatori telefonici ed in particolare alla Telecom.

Altresi, ai sensi dell'art. 28 della Carta dei Servizi e condizioni generali di abbonamento della s.p.a. Telecom Italia, è previsto che: “In caso di errore nell'inserimento nell'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza del numero telefonico o del nominativo del cliente indicati nella richiesta, Telecom Italia s.p.a. corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità del canone”; al successivo comma 2 prevede che: “In caso di omissione nell'inserimento del cliente... Telecom Italia s.p.a. corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal cliente”.

Nel caso *de quo* la società convenuta, stante il mancato inserimento negli elenchi telefonici, non ha dato prova dell'impossibilità della prestazione e nè di aver adottato la dovuta diligenza. Per i motivi suesposti la convenuta va ritenuta responsabile di inadempimento contrattuale.

Va accolta la richiesta di parte attrice di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti che vanno quantificati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. in € 700.

La mancanza del servizio di telefonia ha inciso nella sfera relazionale del soggetto, inficiando le garanzie di tutela della personalità previste dall'art. 2 Cost. Va individuato, pertanto un danno lesivo di un diritto previsto costituzionalmente, atteso che si è verificata una modifica peggiorativa nella sfera del soggetto leso relativa all'alterazione del diritto.

Pertanto il giudicante condanna la s.p.a. Telecom al pagamento in favore della [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento dei danni, di € 700, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio tra l'attrice e la s.p.a. Telecom Italia seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo.

Sussistono giusti motivi data la natura della controversia e considerato il complessivo comportamento delle parti per compensare le spese del giudizio tra l'attrice e la s.p.a. Seat Pagine Gialle.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Rosa Volpe definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'inadempimento contrattuale della s.p.a. Telecom Italia, in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condanna la predetta convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 700, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) condanna la s.p.a. Telecom Italia al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida, con attribuzione al procuratore antistatario, in complessivi € 900 (di cui lire € 120 per spese, € 370 per onorario ed € 410 per diritti), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3) spese compensate tra l'attrice e la s.p.a. Seat Pagine Gialle.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli-Barra, il 21 novembre 2008.

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Rosa Volpe

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - BARRA

Deposito in Cancelleria

28 NOV 2008

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE B3  
M. Cristina Filoca